



# COMUNE DI STANGHELLA

Provincia di Padova

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 22/03/2023

L'anno 2023 addì ventidue del mese di marzo alle ore dodici e dieci, nella **Residenza Municipale di Piazza R.O. Pighin**, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sindaco Moscardi Sandro;

Partecipa il SEGRETARIO Gerlando Gibilaro

Alla trattazione dell'argomento intervengono:

	Nominativi		Presenti	Assenti
1	Moscardi Sandro	Sindaco	X	
2	Toffanin Claudio	Vice Sindaco	X	
3	Mingardo Elena	Assessore	X	
4	Scabello Virna	Assessore	X	
		<b>Totale</b>	4	0

**Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE al P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2023-2025 approvato in data 27/01/2023 con deliberazione di G.C. n. 7 IN RELAZIONE A MUTATE ESIGENZE - AGGIORNAMENTO ALLA SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO - SOTTOSEZIONE 3.3 DI PROGRAMMAZIONE: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

*«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima (...).»;*

**Viste** in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DPCM 22 luglio 2022 pubblicato in G.U. n.215 del 14/09/2022);

**Visti:**

- l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, le pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione;
- il comma 6, del citato articolo 6 (...), che ha stabilito che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni, e che nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti;
- Il decreto del ministro per la P.A. di concerto con il ministro dell'Economia e finanze, emanato il 30 giugno 2022, che definisce il contenuto del PIAO anche per gli enti di minori dimensioni;

**Visto** inoltre il DPR 24 giugno 2022 recante l'individuazione di adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, tra i quali figura il Piano dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs 165/2001;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 27/01/2023 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e organizzazione 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021 convertito con modificazioni in legge n. 113/2021", in particolare la sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" – sotto-sezione 3.3 di programmazione: "Piano dei fabbisogni del personale";

**Rilevato** che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

**Considerato** che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

**Vista** in questo senso la circolare attuativa del 13 maggio 2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 11/09/2020, con la quale vengono fornite indicazioni per l'applicazione concreta del nuovo sistema di calcolo;

**Considerato** che secondo quanto previsto dal Decreto Ministero Interno del 21/10/2020 (G.U.297 del 30-11-2020) è stata inclusa nelle spese di personale la quota di rimborso corrisposta agli altri enti aderenti alla convenzione di Segreteria della quale il Comune di Stanghella fa parte;

**Preso atto** che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al **25,19 %**, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1;

**Rilevato** che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "*i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica*".

**Considerato** inoltre che:

- per effetto dell'art. 5, in sede di prima applicazione per l'anno 2020, il DPCM limita il potenziale importo incrementale di spesa di personale in misura pari alla percentuale indicata nella tabella 2, calcolata sul consuntivo 2018;
- a tale valore si aggiungono, sempre nel rispetto del tetto dato dal primo "valore soglia", le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020;

**Appurato** che il valore soglia è comunque dinamico e deve essere determinato di anno in anno sulla base dei dati aggiornati con l'ultimo consuntivo approvato;

**Individuato** che l'incremento massimo di spesa ottenuto moltiplicando il valore soglia del 27,20% per le entrate correnti come sopra determinate da cui si desume:

- € 2.721.714,00 x 27,20% =740.306,21 \* spesa massima non superabile- media entrate valore soglia;
- € 740.306,21 - € 685.779,86 (spesa 2021) = € 54.526,35 incremento spesa massima tabella 1 spesa massima (spesa personale dell'ente);

ENTRATE CORRENTI				
media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.				
ANNO				MEDIA
ENTRATE CORRENTI	2021	2020	2019	

ENTRATA TIT.1	2.151.606	1.650.862	1.588.013	1.796.827
ENTRATA TIT.2	301.448	423.045	229.012	317.835
ENTRATA TIT.3	443.749	905.604	897.664	749.006
FCDE bilancio di previsione anno				141.954
2021/2023				
TOTALE	2.896.803	2.979.511	2.714.689	2.721.714

**Tabella 1**

Spesa personale 2018	Percentuale annuo incremento	Anno	Importo	Totale
600.454,81	19%	2020	114.086,41	714.541,22
600.454,81	24%	2021	144.109,15	744.563,96
600.454,81	26%	2022	156.118,25	756.573,06
600.454,81	27%	2023	162.122,80	762.577,61
600.454,81	28%	2024	168.127,35	768.582,16

**Ritenuto** pertanto che, per gli enti virtuosi, il margine complessivo di incremento sia determinato dalla somma dell'incremento di spesa di personale 2018 come da tabella 1 e dalla capacità assunzionale residua maturata fino al 2020 come da tabella che segue:

**Tabella 2**

Spesa	Tab. 1 (2023)	Tab. 1 (2024)
Spesa pers. 2018	600.454,81	600.454,81
Increm.max.spesa 2018 (tabella 1) assunzioni Tempo Indet.	162.122,80	168.127,35

Resti 2015-2019		
Spesa personale con incremento tabella 1	762.577,61	768.582,16
Valore massimo (soglia) 27,20 %	740.306,21	740.306,21
Differenza tra valore massimo spesa 2023 verso spesa pers. 2018	139.851,40	139.851,40
Valore massimo capacità assunzionale residua	54.526,35 (685.779,86- 600.454,81=85.325,05 139.851,40- 85325,05=54.526,35)	54.526,35

**Dato atto** che la spesa prevista nel bilancio di previsione finanziario 2023/2025 è, per ciascuna annualità, contenuta nei limiti della spesa media impegnata per il personale nel periodo 2011 - 2013 ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 557-quater della legge n. 296/2006 così come modificato dall'art. 16, comma 1, del D.L. n. 113/2016, volta a dimostrare il rispetto del principio di riduzione della spesa complessiva del personale, come da tabella conservata agli atti e di seguito dettagliato:

Limiti di spesa ex art. 1 comma 557: € 808.069,16

Costi previsti da dotazione inclusa programmazione 2023:

€ 879.473,69 + 63.078,78 – 202.277,11 = € 740.275,36

Costi previsti da dotazione inclusa programmazione 2024: € 740.275,36

Costi previsti da dotazione inclusa programmazione 2025: € 740.275,36

### **PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025 – COPERTURA FINANZIARIA.**

**Tabella 3**

PROFILO PROFESSIONALE	N. POSTI	CAT.	TIPOLOGIA CONTRATTO	MODALITA' ACCESSO	DISPESA PREVISTA PER QUALIFICA LA
ISTRUTTORE TECNICO	2	C	TEMPO IND. PIENO	CONCORSO PUBBLICO	€ 56.230,00
<b>TOTALE SPESA TEORICA PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2023</b>					<b>€ 56.230,00</b>

**Rilevato** che la copertura finanziaria della spesa teorica del piano assunzionale 2023 di cui alla Tabella 3 è così determinata:

Totale spesa teorica – aggiuntiva assunzionale anno 2023	€ 56.230,00
spesa cessazioni anno 2022/2023	-€ 58.705,59
Spesa da coprire al netto delle cessazioni	€ -2.475,59
Premialità residua Dm 17/04/2020	€ 12.063,31
Utilizzo premialità Dm 17/04/2020 Anno 2023	€ 0,00
Totale Resto premialità disponibile (art. 4, comma 2, Decreto 17 marzo 2020)	+ € 14.538,90 (12.063,31+2475,59)

**Dato atto** che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il "valore soglia" sopra citato;

**Considerato** inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

**Rilevato** a tal fine che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a € **808.069,16** e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 in sede previsionale per il triennio 2023.-2025 tale dato si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DPCM *"La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*;

**Considerato** che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

1) abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

2) abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione;

3) abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

4) abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165);

5) abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);

6) abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dal termine previsto e la loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art.9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113), il rispetto di tale vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente a partire da quel momento, l'effettuazione delle assunzioni;

7) si trovino in assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto;

**Preso atto** che, in relazione ai suddetti vincoli:

- Il Comune di Stanghella, alla data del 31/12/2022, registra meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e precisamente 18;
- Il Comune di Stanghella alla data del 31/12/2022, conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2 della Legge 158/2017;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 23/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025 e la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 secondo gli schemi del D.lgs. 118/2011 e ha effettuato la

dovuta trasmissione al sistema BDAP entro i termini normativamente definiti e risulta regolarmente acquisito dal Sistema come da documentazione in atti;

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 dell'11/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025;
- Il Comune di Stanghella ha provveduto ad approvare:
  - a) Il Piano delle azioni positive 2023-2025 con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 17/11/2022;
  - b) Il Piano delle eccedenze del personale con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 17/11/2022 avente ad oggetto "Ricognizione delle eccedenze di personale anno 2023";
  - c) Il P.I.A.O. (Approvazione del PIAO 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 del D.l. n. 80/2021 convertito con modificazioni in L. n. 113/2021) con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 27/01/2023;

**Considerato** che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 22 luglio 2022 pubblicato in G.U. n.215 del 14/09/2022 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

**Dato atto che** la partecipazione ai vari bandi PNRR e la gestione dei relativi contributi, di cui è risultato beneficiario negli ultimi mesi il Comune di Stanghella, nonché il compimento di tutte le attività che si sono rese necessarie per consentire la transizione digitale dell'ente secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea hanno impegnato in maniera pressoché totale l'Area Tecnica, con sacrificio di altri settori e pertanto si è maturata la decisione di implementare l'organico della medesima Area per consentire il soddisfacimento dei servizi ai cittadini, quali lo sviluppo del territorio e servizi cimiteriali;

**Ritenuto** pertanto di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025 sostituendo la figura professionale dell'agente di polizia locale, precedentemente prevista nel PIAO 2023-2025, con il profilo professionale di Istruttore tecnico di pari categoria C (Allegato A);

**Rilevato** che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento, rientra nella programmazione finanziaria già esistente, e si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006, con le deroghe previste dall'art. 7 del DPCM 17 marzo 2020;

**Appurato** che il piano del fabbisogno 2023-2025 rispetta i limiti ed eventuali modifiche del mero profilo professionale vengono approvate senza acquisire il parere del revisore dei conti;

**Acquisito** il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 in data 16/03/2023 (verbale n. 16) – prot. 3125 del 17/03/2023;

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**Visto** il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

**Sentito** il Segretario Comunale il quale esprime parere favorevole alla programmazione del fabbisogno del personale di cui alla presente proposta di deliberazione;

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n° 267/2000;

**Dato atto** che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche

solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;

**Acquisito** altresì il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D.Lgs n° 267/2000;

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Con votazione favorevole e unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni riportate in premessa;

- 1) Di dare atto che non sussistono situazioni di soprannumero rispetto alla dotazione organica né eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria del Comune di Stanghella;
- 2) di approvare la modifica alla sotto-sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del P.I.A.O. 2023-2025, approvato con deliberazione G.c. n.7 Del 27/01/2023, fermo restando il restante contenuto di tale documento di programmazione (All A);
- 3) di dare atto che il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 e 5 del citato DPCM 17 marzo 2020;
- 4) di dare atto che le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica risultante rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006.
- 5) di precisare che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
- 6) di precisare altresì che eventuali modifiche al piano dei fabbisogni relative al mero profilo professionale potranno essere approvate senza acquisire il parere del revisore dei conti;
- 7) di procedere all'aggiornamento del DUP 2023/2025, per la parte relativa al fabbisogno di personale per il triennio ivi considerato;
- 8) Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 9) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezioni "Disposizioni Generali", "Organizzazione", "Personale", "Performance";
- 10) di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;



**SUCCESSIVAMENTE**, con separata votazione favorevole e unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge;

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Sindaco  
Moscardi Sandro

SEGRETARIO  
Gerlando Gibilaro

*Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
(Codice dell'amministrazione digitale)*